

DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2022
295/2022/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2022, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI IN MERITO AL BONUS ELETTRICO E GAS E MODIFICA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 41/2022/R/GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1210^a *bis* riunione del 30 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 aprile 2022, n. 34. (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 (di seguito: decreto 541/21);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
- la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (RAST), approvata con la deliberazione 67/2019/R/gas, come successivamente integrata e modificata (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTRG), approvato con la deliberazione 474/2019/R/gas, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 123/2021/R/com (di seguito: deliberazione 123/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023,

- approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2021, 479/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 479/2021/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com (di seguito: deliberazione 635/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2022, 35/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 35/2022/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità, 8 febbraio 2022, 41/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 41/2022/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità, 30 marzo 2022, 141/2022/R/com (di seguito: deliberazione 141/2022/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 144/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 144/2022/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2022/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2022, 176/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 176/2022/R/gas);
 - la memoria dell’Autorità 1 giugno 2022, 248/2022/I/com (di seguito: memoria 248/2022/I/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2022/R/gas);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 15 febbraio 2022, 59/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 59/2022/R/gas);
 - il Rapporto dell’Autorità 16 maggio 2022, 212/2022/I/com, concernente la “Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale” (di seguito: Relazione 212/2022/I/com);
 - la Memoria dell’Autorità 1 giugno 2022, 248/2022/I/com, in merito al disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (3614) (di seguito: memoria 248/2022/I/com);
 - il chiarimento agli operatori pubblicato in data 16 giugno 2022 in merito a “Modalità di erogazione delle quote residue di bonus sociali elettrico/gas a seguito

- di cessazione/voltura dell'utenza agevolata, con particolare riferimento al cosiddetto 'bonus sociale integrativo' (componente compensativa integrativa - CCI)" (nel seguito: chiarimento agli operatori del 16 giugno 2022);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 17458 del 15 giugno 2022 (prot. Autorità 26594 del 15 giugno 2022);
 - la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. 17540 del 17 giugno 2022 (prot. Autorità 27075 del 20 giugno 2022) (di seguito: comunicazione 17 giugno 2022);
 - la comunicazione della Sogin prot. 33304 del 27 giugno 2022 (prot. Autorità 28159 del 27 giugno 2022) (di seguito: comunicazione 27 giugno 2022);
 - la comunicazione inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2022 (prot. Autorità 28842 in pari data) recante il testo del decreto-legge approvato in data 30 giugno 2022 dal Consiglio dei Ministri (di seguito: decreto-legge 30 giugno 2022).

CONSIDERATO CHE:

- nel corso del 2021 e dei primi mesi del 2022 si è evidenziato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero;
- in relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell'ambito del possibile, l'impatto sugli utenti finali, l'Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, del IV trimestre 2021, del I trimestre 2022 e del II trimestre 2022, rese possibili dalle disposizioni adottate dal Governo, che con diverse misure ha via via previsto il trasferimento a Cassa delle risorse necessarie, a valere sul Bilancio dello Stato;
- per il II trimestre 2022, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 141/2022/R/com ha previsto:
 - aliquote annullate per la componente tariffaria *A_{SOS}* e per la componente tariffaria *A_{RI}M* per tutte le utenze elettriche;
 - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas;
- con la medesima deliberazione 141/2022/R/com, l'Autorità ha previsto che la prima rata del contributo dovuto da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare in acconto alla Cassa entro il 30 giugno 2022, sia posta pari a zero;
- con la deliberazione 144/2022/R/gas, l'Autorità ha confermato l'annullamento, per il II trimestre 2022, delle aliquote delle componenti *UG₃* e *UG_{3T}* per tutti gli utenti del settore gas;

- il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 141/2022/R/com e 144/2022/R/gas è coperto dalle risorse messe a disposizione dal decreto-legge 17/22;
- con la deliberazione 148/2022/R/gas l’Autorità ha, inoltre, aggiornato l’aliquota dell’elemento UG2c della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2, di cui all’articolo 42.3, lettera g), della RTDG, attraverso una differenziazione dell’aliquota per scaglioni di consumo che comporta una riduzione straordinaria di tale elemento (che assume così valore negativo) fino allo scaglione di consumo pari a 5.000 smc/annui.

CONSIDERATO CHE:

- anche per il II trimestre 2022, come per i due precedenti, il Governo ha, inoltre, destinato risorse al fine di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti più deboli, mediante un rafforzamento sia della compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico) che della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* gas) (di seguito, anche: *bonus* sociali);
- con la deliberazione 141/2022/R/com, l’Autorità ha, pertanto, previsto:
 - di lasciare invariato il livello dei *bonus* sociali definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - di intervenire per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente ai due trimestri precedenti, tramite “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (di seguito: CCI), che siano in grado di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali sarebbero altrimenti incorsi i clienti domestici beneficiari di *bonus* sociale;
- anche le suddette disposizioni trovano copertura nelle risorse rese disponibili dal decreto-legge 17/22;
- in relazione ai *bonus* sociali, inoltre, il Governo, con il decreto-legge 21/22, ha previsto che “*Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro*” (cfr articolo 6, comma 1);
- le risorse messe a disposizione dal decreto-legge 21/22 ai fini di quanto sopra sono compatibili con la stima di impatto della misura di cui al comma 1 del medesimo articolo per il solo II trimestre 2022 (cfr articolo 6, comma 2);
- con il chiarimento agli operatori del 16 giugno 2022, sulla base di alcuni quesiti pervenuti, sono state fornite indicazioni di dettaglio sulle migliori modalità con cui gestire l’erogazione dei CCI nei casi di cessazione della fornitura o di voltura

contrattuale da parte del cliente diretto agevolato prima del termine del periodo di agevolazione;

- l'articolo 12, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, prevede che, nel caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico diretto prima del termine del relativo periodo di agevolazione, nonché nei casi di voltura contrattuale prima del suddetto termine, il venditore provveda a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota residua del *bonus* sociale elettrico/gas, a completamento dell'intero periodo di agevolazione (periodo di agevolazione che è pari a 12 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del predetto Allegato A).

CONSIDERATO CHE:

- successivamente all'approvazione delle delibere sopra ricordate, il Governo è di nuovo intervenuto in materia di *bonus* sociali;
- in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge 50/22 prevede che:
 - *“Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022”* (cfr comma 1);
 - *“Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo”* (cfr comma 2);
- l'Autorità ha avuto modo di presentare le proprie considerazioni su tale disposizione di legge nella memoria 248/2022/I/com, depositata presso le

Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze della Camera dei Deputati in occasione dei lavori di conversione in legge del decreto-legge 50/22;

- a fronte delle perduranti tensioni geopolitiche che continuano a prolungare l'attuale congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, il Governo è intervenuto, da ultimo, con il decreto-legge 30 giugno 22, approvato dal Consiglio dei ministri in data odierna, e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante specifiche misure volte a contenere, anche per il terzo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale;
- in tema di *bonus* sociali, il decreto-legge 30 giugno 2022 dispone modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 50/22; e che, in particolare, chiarisce che anche per il III trimestre 2022, l'Autorità provvede al rafforzamento dei *bonus* sociali con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici e chiarisce le modalità applicative del comma 2 del medesimo articolo 1, destinando l'importo di 116 milioni di euro a copertura degli effetti che tale disposizione comporta;
- con la Relazione 212/2022/I/com, l'Autorità ha dato evidenza di risorse raccolte e stanziare a copertura degli oneri generali di sistema per l'anno 2021 (per entrambi i settori) in eccedenza rispetto alle esigenze del medesimo anno per un importo pari a circa 518 milioni di euro; e che tali risorse sono disponibili per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge 50/22;
- inoltre, il decreto-legge 30 giugno 2022 comprende disposizioni che prevedono il trasferimento alla Cassa di 1.915 milioni di euro per confermare l'azzeramento delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema elettrico per il terzo trimestre 2022 per tutte le tipologie di utenza;
- il medesimo decreto-legge 30 giugno 2022 comprende altresì disposizioni che prevedono il trasferimento alla Cassa di 292 milioni di euro per mantenere, nel terzo trimestre 2022, inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022, nonché 240 milioni di euro per ridurre ulteriormente le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno;
- la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 30 giugno 2022 dovrebbe essere imminente; e che ciò comporta che l'attuazione delle disposizioni di tale decreto-legge da parte dell'Autorità, laddove confermate, dovrebbe avvenire solo dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, con la conseguenza che (anche in ragione dei tempi necessari per gli operatori per poter provvedere all'adempimento alle disposizioni dell'Autorità) gli effetti di tutela della generalità della clientela finale si produrrebbero con ritardo rispetto alle esigenze sottese alle citate disposizioni.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 17 giugno 2022, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 30 giugno 2023;
- dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall'Autorità con le deliberazioni 141/2022/R/com, 144/2022/R/gas e 148/2022/R/gas, nonché delle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dai decreti-legge 17/22 e 21/22;
- gli oneri previsti in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3), alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} , registrano per la competenza 2022 una ulteriore lieve riduzione rispetto alle previsioni del trimestre precedente;
- detta riduzione è essenzialmente dovuta all'ulteriore incremento del PUN e dei prezzi dell'energia elettrica registrati nel corso del primo semestre 2022 e previsti per il secondo semestre 2022;
- come già evidenziato in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari, alcuni conti alimentati da elementi della componente tariffaria A_{RIM} risentono invece negativamente dei prezzi alti registrati sui mercati, e in particolare:
 - il conto di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT, alimentato dall'elemento A_{RIM} , a copertura delle agevolazioni previste per gli usi ferroviari, in quanto l'aumento del PUN comporta un significativo aumento dell'onere di competenza 2021 e 2022 rispetto agli anni precedenti;
 - il conto di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT, alimentato dall'elemento A_{SRIM} (di seguito: conto AS), a copertura degli oneri del *bonus* elettrico, sia per il previsto aumento dei beneficiari a partire dall'anno 2021, nonché dell'ampliamento dei medesimi beneficiari previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21/22 e dell'effetto retroattivo derivante dalle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 2022 sia in quanto l'aumento dei costi dell'energia elettrica implica un incremento delle componenti compensative integrative del *bonus* da riconoscere ai medesimi beneficiari;
- anche il conto di cui di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG, alimentato dalle componenti tariffarie GS e GST, su cui gravano gli oneri del *bonus* gas, risente della congiuntura dei prezzi, per gli stessi motivi del conto AS;
- risultano, infine, significativamente impattati (in termini di maggior onere) dall'aumento dei prezzi del gas alcuni conti di gestione alimentati dalle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto di cui alla RTTG, che appaiono in sofferenza nonostante l'adeguamento al rialzo delle componenti CRV^{BL} e CRV^{ST} disposto dalle deliberazioni 278/2021/R/com, 396/2021/R/com, 635/2021/R/com e 141/2022/R/com;

- nonostante il miglioramento delle prospettive per il conto A3, senza le risorse disposte dal decreto-legge 30 giugno 2022 non sarebbe possibile confermare nel terzo trimestre i livelli attualmente annullati delle componenti tariffarie *ASOS*, *ARIM*, *RE*, *RET*, *GS* e *GST*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 296/2022/R/gas, l’Autorità conferma l’annullamento, per il III trimestre 2022, delle aliquote della componente *UG₃* e *UG_{3T}* per tutti gli utenti del settore gas;
- con la medesima deliberazione 296/2022/R/gas, l’Autorità ha aggiornato l’aliquota dell’elemento *UG_{2c}* della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione *UG₂*, di cui all’articolo 42.3, lettera g), del RTDG, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2022;
- il decreto 541/21, recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito anche: “imprese gasivore”), assegna numerose funzioni all’Autorità in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese gasivore, nel quale assumono un ruolo rilevante anche la Cassa e l’ENEA;
- il decreto 541/21 prevede che le agevolazioni per le imprese gasivore, consistenti nella riduzione o annullamento di una parte delle componenti *RE* e *RET* degli oneri di sistema gas, abbiano effetto dal 1 aprile 2022;
- l’Autorità, con la deliberazione 41/2022/R/gas, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi della disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/21 a cui ha fatto seguito una prima consultazione urgente (documento per la consultazione 59/2022/R/gas) nella quale è stata esplorata la possibilità di una prima applicazione provvisoria della misura, con modalità semplificate e salvo conguaglio;
- l’orientamento ad una prima applicazione, per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022, in via urgente e semplificata delle agevolazioni alle imprese gasivore ha fatto emergere, da parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione, criticità, sia dal punto di vista dei compiti assegnati in primo luogo ai venditori, che da un punto di vista gestionale, con particolare riferimento ai rischi di conguaglio una volta acquisite le dichiarazioni definitive per il medesimo periodo;
- la deliberazione 41/2022/R/gas ha previsto di fissare il termine per la chiusura del procedimento entro il 30 giugno 2022, salvo esigenze istruttorie che rendano necessaria una proroga di tale termine;
- ai sensi dell’articolo 36 della RTTG sono istituiti, tra gli altri:
 - il corrispettivo unitario variabile *CRV^{FG}*, espresso in euro/smc, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl;
 - la componente tariffaria *CRV^{OS}*, espressa in euro/smc, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore correttivo dei ricavi di

- riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile, nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- la componente tariffaria CRV^{BL} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas (di seguito: corrispettivo CRV^{BL});
 - la componente tariffaria CRV^{ST} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas (di seguito: corrispettivo CRV^{ST});
- i conferimenti di capacità di rigassificazione per l'anno termico 2021-2022 e le recenti procedure concorsuali svolte dalle imprese di rigassificazione del Gnl per l'allocazione della capacità di rigassificazione per gli anni termici 2022-2023 e successivi, hanno fatto emergere un ridotto fabbisogno di accantonamenti per il fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione; e che, di conseguenza, l'attuale livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a 0,0705 centesimi di euro/smc, risulta sovradimensionato rispetto agli oneri per il fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati per l'anno 2022 (che sarà liquidato nel corso dell'anno 2023);
 - pertanto, tenendo conto sia degli oneri previsti, sia dell'andamento stimato dei volumi di gas per l'anno 2022, la stima delle disponibilità residue in giacenza sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" è sufficiente per far fronte agli esborsi relativi al fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati per l'ultimo anno del quinto periodo di regolazione (2023), nonché a garantire un margine di riserva sul conto;
 - ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi:
 - CRV^{OS} sul "Conto oneri stoccaggio" di cui all'articolo 27, comma 6, della RAST;
 - CRV^{BL} sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11;
 - CRV^{ST} sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas" di cui al TISG;
 - l'Autorità con la deliberazione 176/2022/R/gas ha fissato per il periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, il valore del corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG pari a 2,4300 centesimi di euro/smc;
 - afferiscono al conto oneri stoccaggio, alimentato dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CRV^{OS} , di cui alla RTTG, gli oneri relativi al premio giacenza introdotto con la deliberazione 165/2022/R/gas al fine di incentivare il riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori di mercato in coerenza con l'obiettivo del 90% di riempimento stabilito con il decreto-legge 17/22; e che la quantificazione del corrispettivo CRV^{OS} definita, per il periodo 1

- ottobre 2022 – 31 marzo 2023, con la deliberazione 176/2022/R/gas non ha tenuto conto di tali oneri;
- l’Autorità, con la deliberazione 396/2021/R/com, ha disposto che, a valere dal 1 aprile 2022, il corrispettivo CRV^{BL} sia fissato pari a 0,3300 centesimi di euro/smc e con la deliberazione 635/2021/R/com ha disposto che, a valere dal 1 luglio 2022, il valore del medesimo corrispettivo CRV^{BL} sia fissato a 0,9000 centesimi di euro/smc;
 - il corrispettivo CRV^{ST} è funzionale alla copertura di costi per l’approvvigionamento di risorse (delta in-out degli impianti di distribuzione e il gas per il funzionamento del sistema) i cui prezzi sono correlati al prezzo all’ingrosso del gas naturale; e che i volumi di delta in-out approvvigionati in base alla prima sessione di aggiustamento di competenza e delle sessioni di bilanciamento 2020 risultano significativamente superiori a quelli risultanti dalle sessioni di aggiustamento del periodo 2013-2019;
 - l’Autorità con la deliberazione 396/2021/R/com ha disposto che, a valere dal 1 aprile 2022, il corrispettivo CRV^{ST} sia fissato pari a 2,0000 centesimi di euro/smc, e con la deliberazione 635/2021/R/com, ha disposto che, a valere dal 1 luglio 2022, il medesimo corrispettivo CRV^{ST} sia fissato pari a 3,1000 centesimi di euro/smc;
 - il comma 4.1 della deliberazione 141/2022/R/com ha modificato quanto già stabilito dalla deliberazione 635/2021/R/com, prevedendo che, a decorrere dal 1 luglio 2022, il valore del corrispettivo CRV^{ST} è fissato a 5,5000 centesimi di euro/smc;
 - a fronte dell’aumento dei volumi di delta in-out rilevati per gli anni termici 2020 e 2021 il corrispettivo CRV^{ST} risulta sottodimensionato rispetto alla necessità di gettito.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 27 giugno 2022, Sogin ha trasmesso all’Autorità, l’aggiornamento del piano finanziario 2022, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2), sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT).

RITENUTO NECESSARIO:

- al fine di consentire agli operatori di mettere in atto le attività propedeutiche alla tempestiva implementazione operativa di quanto previsto ai sensi del presente provvedimento (attuativo anche delle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 2022), sia necessario e urgente adottare il medesimo provvedimento prima dell’effettiva pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale;

- sia pertanto necessario subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni previste nel decreto-legge 30 giugno 2022 con il medesimo contenuto di quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione; e che, conseguentemente, in caso di disposizioni pubblicate con contenuti difformi, l'Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:

- dare attuazione alle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 2022, confermando anche per il III trimestre 2022:
 - l'annullamento delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tutte le utenze elettriche;
 - l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas;
- prevedere di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RET per l'intera annualità 2022, e in tal modo permettere un avvio a regime del meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore a decorrere dalla competenza 2023, evitando quindi esigenze di conguaglio per la prima applicazione delle agevolazioni nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022 (nel quale le suddette componenti sono annullate);
- prorogare il termine per la conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 41/2022/R/gas al 15 ottobre 2022;
- dare seguito a quanto previsto dal comma 5.1 della deliberazione 635/2021/R/com e dal comma 4.1 della deliberazione 141/2022/R/com, fissando, a partire dall'1 luglio 2022, il valore del corrispettivo CRV^{BL} pari a 0,9000 centesimi di euro/smc e il valore del corrispettivo CRV^{ST} pari a 5,5000 centesimi di euro/smc;
- ridefinire il valore della componente CRV^{OS} , per il periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, fissandolo pari a 3,6400 centesimi di euro/smc, modificando quanto già disposto dal punto 2 della deliberazione 176/2022/R/gas;
- ridefinire il valore della componente CRV^{BL} , integrando quanto già disposto al comma 5.1 della deliberazione 635/2021/R/com, fissandolo pari a 1,3500 centesimi di euro/smc a partire dal 1 ottobre 2022;
- ridefinire il valore del corrispettivo CRV^{ST} , integrando pertanto quanto già disposto con il comma 4.1 della deliberazione 141/2022/R/com, fissandolo pari a 6,500 centesimi di euro/smc a decorrere dal 1 ottobre 2022;
- prevedere di ridurre l'attuale livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a 0,0705 centesimi di euro/Smc, fissandolo pari a 0,0000 centesimi di euro/smc a partire dall'1 gennaio 2023;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, per l'anno 2022, la seconda rata dovuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare in acconto alla Cassa entro il 31 dicembre 2022, sia posta pari al 25% del livello minimo di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, calcolato utilizzando la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020 (come previsto dal punto 2, lettera c), della deliberazione 479/2021/R/eel), in modo da ridurre gli eventuali conguagli da regolare nel mese di novembre 2023 da parte della medesima Cassa;
- dare mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l'anno 2022, alle opportune modifiche alle “*Procedure e modalità di cui al punto 6 della deliberazione 921/2017/R/eel*” (cfr Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel) (di seguito: “*Procedure Energivori*”);
- dare attuazione alle disposizioni del decreto 30 giugno 2022, confermando anche per il III trimestre 2022 la procedura applicata con le deliberazioni 635/2021/R/com e 141/2022/R/com, e, pertanto, prevedere:
 - di lasciare, anche per il III trimestre 2022, invariato il livello dei *bonus* elettrico e gas definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - di intervenire per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente al I e al II trimestre 2022, tramite “componenti compensative per il bonus sociale integrativo” (CCI), che siano in grado di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti domestici beneficiari dei *bonus* sociali;
- introdurre disposizioni relative all'erogazione dei CCI nei casi in cui i clienti agevolati in modo diretto cessino la fornitura o effettuino una voltura prima del termine del periodo di agevolazione;
- impartire disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei contributi da parte del Bilancio dello Stato previsti dal decreto-legge 30 giugno 2022, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 17,604 milioni di euro entro il 29 luglio 2022;
 - 17,662 milioni di euro entro il 31 agosto 2022;
 - 15,724 milioni di euro entro il 30 settembre 2022a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di

- 0,396 milioni di euro entro il 29 luglio 2022;
- 0,338 milioni di euro entro il 31 agosto 2022;
- 0,276 milioni di euro entro il 30 settembre 2022

a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l'anno 2022

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria *A_{SOS}* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.
- 1.2 I valori della componente tariffaria *A_{SOS}* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.
- 1.3 I valori della componente tariffaria *A_{RIM}* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie *A_{SOS}*, *A_{RIM}*, UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.

Articolo 2

Disposizioni in merito alle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x per l'anno 2022

- 2.1 La seconda rata dovuta da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare in acconto alla Cassa entro il 31 dicembre 2022, è posta pari al 25% del livello minimo di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, calcolato utilizzando la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020 (come previsto dal punto 2, lettera c), della deliberazione 479/2021/R/eel).

- 2.2 È dato mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l'anno 2022, alle opportune modifiche alle Procedure Energivori ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2.1.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 3.3 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui al comma 3.3 della deliberazione 595/2020/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2022.
- 3.4 Il valore della componente CRV^{BL} , in vigore a decorrere dal 1 luglio 2022, è posto pari a 0,9000 centesimi di euro/smc, come previsto dal comma 5.1 della deliberazione 635/2021/R/com.
- 3.5 Il valore della componente CRV^{ST} , in vigore a decorrere dal 1 luglio 2022, è posto pari a 5,5000 centesimi di euro/smc, come previsto dal comma 4.1 della deliberazione 141/2022/R/com.
- 3.6 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022, di cui al comma 2.6 della deliberazione 123/2021/R/com, è confermato sino al 31 marzo 2023.

Articolo 4

Aggiornamenti con efficacia dal 1 ottobre 2022 e dal 1 gennaio 2023 in relazione a componenti tariffarie di cui alla RTTG

- 4.1 Il valore della componente CRV^{OS} , per il periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, è posto pari a 3,6400 centesimi di euro/smc.
- 4.2 A decorrere dal 1 ottobre 2022, il valore del corrispettivo CRV^{BL} è fissato a pari a 1,3500 centesimi di euro/smc.
- 4.3 A decorrere dal 1 ottobre 2022, il valore del corrispettivo CRV^{ST} è fissato pari a 6,5000 centesimi di euro/smc.
- 4.4 Il valore della componente tariffaria RET di cui al comma 3.2 è confermato nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2022.
- 4.5 A decorrere dal 1 gennaio 2023, il valore del corrispettivo CRV^{FG} è fissato pari a 0,0000 centesimi di euro/smc.

Articolo 5

Bonus sociali integrativi per il III trimestre 2022

- 5.1 In attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 30 giugno 2022, con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 luglio 2022 e il 30 settembre 2022, vengono applicati *bonus* sociali integrativi, i cui ammontari si sommano a quelli delle compensazioni (di seguito: *bonus* base):
- riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.;
 - riconosciute ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico, di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, così come modificata dalla 257/2021/R/com e smi.
- 5.2 I valori delle componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo ("CCI"), applicabili dal 1 luglio 2022, sono indicati nelle Tablelle 1, 2 e 3, allegate al presente provvedimento (penultima colonna).
- 5.3 I CCI sono corrisposti coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e dalla delibera 396/2021/R/com:
- nei casi previsti ai commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. e al comma 5.1 dell'Allegato D alla medesima delibera, il *bonus* sociale integrativo è riconosciuto tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, della componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto per trimestre, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCI_IIItrim2022}{92} * gg$$

dove gg sono i giorni, compresi nel periodo 1 luglio 2022 – 30 settembre 2022 di vigenza del *bonus*, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa; l'ultima colonna delle *Tablelle 1, 2 e 3* riporta il valore della compensazione giornaliera totale da riconoscere agli aventi diritto nel periodo 1 luglio 2022 – 30 settembre 2022; al fine di consentire la concreta corresponsione del *bonus* agli aventi diritto, come già disposto dalla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD/PDR sulla base di quanto indicato al comma 9.5 dell'Allegato A alla medesima delibera e rende disponibile tale informazione all'impresa distributrice, all'Utente del Dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del medesimo provvedimento;

- nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i., il *bonus* sociale integrativo CCI_III trim2022 è riconosciuto unitamente alla componente CCG, ai clienti domestici indiretti che hanno presentato una DSU nell'anno 2022 e che presentano i requisiti di ammissione di cui al comma 6.2, dell'Allegato A alla medesima delibera al momento delle verifiche di cui al comma 15.1 dell'Allegato B al medesimo provvedimento, attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, tramite un unico bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario); a tal fine, come già disposto all'articolo 16.1, dell'Allegato B alla delibera, il Gestore del SII determina l'importo dell'agevolazione in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9.4 dell'Allegato A al medesimo provvedimento e ne dà comunicazione a Cassa entro i termini ivi indicati, ai fini della successiva corresponsione del bonifico domiciliato con le modalità di cui all'articolo 10.6 del medesimo Allegato A.
- 5.4 Il CCI viene applicato secondo le medesime modalità già indicate all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all'articolo 6 dell'Allegato D alla medesima deliberazione. Il calcolo della quota pro-die della componente bonus CCI è effettuato analogamente a quello della componente CCE o CCG. I documenti di fatturazione dovranno evidenziare l'importo complessivo dato dalla somma del rateo della componente CCE o CCG e del rateo della componente CCI;
- 5.5 Nel caso di cessazione o di voltura contrattuale di un'utenza agevolata prima del termine del periodo di agevolazione di 12 mesi del *bonus* base, la quota residua di *bonus* da riconoscersi nella fattura di chiusura, a completamento dell'intero periodo di agevolazione, deve essere calcolata applicando, oltre al *bonus* base (componente CCE o CCG), anche i *bonus* integrativi (componenti CCI) che, al momento in cui interviene la cessazione/voltura, siano già stati determinati per i trimestri che rientrano in detto periodo di agevolazione. Le imprese di distribuzione e i venditori titolari del punto di prelievo o del punto di riconsegna effettuano il calcolo della quota pro-die della componente CCI sulla base dei giorni, ricompresi nel trimestre di vigenza del *bonus*, che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 6

Disposizioni in materia di fatturazione

- 6.1 Ciascuna impresa di vendita garantisce il trasferimento integrale al cliente finale dei benefici delle riduzioni straordinarie delle componenti *ASOS* e *ARIM* (per il settore elettrico), RE, RET, GS, GST, *UG₂*, *UG₃* e *UG_{3T}* (per il settore gas) disposte dall'Autorità dal presente provvedimento e dalla deliberazione 296/2022/R/gas.

Articolo 7

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 7.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 17,604 milioni di euro entro il 29 luglio 2022;
 - 17,662 milioni di euro entro il 31 agosto 2022;
 - 15,724 milioni di euro entro il 30 settembre 2022
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.
- 7.2 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 0,396 milioni di euro entro il 29 luglio 2022;
 - 0,338 milioni di euro entro il 31 agosto 2022;
 - 0,276 milioni di euro entro il 30 settembre 2022
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT di competenza del 2022.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 Le risorse destinate dal decreto-legge 30 giugno 2022 all'azzeramento, nel terzo trimestre 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico per tutte le tipologie di utenza, che saranno versate alla Cassa, sono destinate:
- per 9,37% al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
 - per 63,81% al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
 - per 17,95% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
 - per 1,08% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
 - per 0,18% al Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
 - per 0,00% al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
 - per 0,59% al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
 - per 6,42% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - per 0,60% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.

- 8.2 Le risorse destinate dal decreto-legge 30 giugno 2022 al mantenimento, nel terzo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre 2022, che saranno versate alla Cassa, sono destinate:
- per 41,35% al Conto di gestione straordinario di cui al comma 2.1 della deliberazione 148/2022/R/gas;
 - per 3,72% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT;
 - per 49,89% al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG;
 - per 0,00% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG;
 - per 2,33% al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui al comma 74.1, lettera e), della RTDG;
 - per 0,00% al Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, di cui al comma 74.1, lettera g), della RTDG;
 - per 1,81% al Conto per i servizi di ultima istanza, di cui al comma 74.1, lettera h), della RTDG;
 - per 0,90% al Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto, di cui all'articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas.
- 8.3 Le risorse destinate dal decreto-legge 30 giugno 2022 alla riduzione ulteriore delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, che saranno versate alla Cassa, sono destinate al Conto di gestione straordinario di cui al comma 2.1 della deliberazione 148/2022/R/gas.
- 8.4 Le risorse destinate dal decreto-legge 30 giugno 2022 alla copertura degli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 50/22, che saranno versate alla Cassa, sono destinate:
- per 48,28% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - per 51,72% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG.
- 8.5 La conclusione del procedimento di cui al punto 6 della deliberazione 41/2022/R/gas è prorogata al 15 ottobre 2022.
- 8.6 Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito internet, con efficacia condizionata alla pubblicazione, in senso conforme, del decreto-legge 30 giugno 2022 in Gazzetta Ufficiale; in caso di mancata pubblicazione del decreto-legge 30 giugno 2022, ovvero di pubblicazione con

testo difforme da quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione, l’Autorità riesercita i propri poteri con provvedimenti urgenti, al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

30 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini